

Sportello Unico e Registro Imprese

Alle
Camere di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura

LORO SEDI

A
Infocamere

ROMA

Oggetto: Iscrizione delle caselle di “posta elettronica certificata” e avvio del nuovo servizio per l’accesso gratuito al Registro delle Imprese da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

1) Iscrizione caselle di P.E.C.

L’articolo 37 della legge 4 aprile 2012 n. 35 ha aggiunto all’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, il comma 6 bis, il quale recita:

“L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una società costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 c.c., sospende la pratica per tre mesi in attesa che la domanda sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata”.

La disposizione in esame, inserita all’interno della recente legge, che si propone di promuovere misure per la semplificazione e lo sviluppo, ha – nelle intenzioni del Legislatore – lo scopo di evitare l’applicazione della sanzione pecuniaria, disposta dall’articolo 2630 del codice civile a carico di tutte quelle società che non hanno provveduto ad iscriverne il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese entro il termine del 29 novembre 2011, sostituendola con un diverso tipo di sanzione che, per la società inadempiente, è rappresentata dal non poter avere, in occasione della presentazione di una modifica, un’immediata conoscibilità presso i terzi della propria posizione, almeno fino a quando non sarà stata integrata nel registro delle imprese con la denuncia della casella di PEC.

Dai dati forniti dalla società InfoCamere si desume che delle 472.709 nuove società che sono state iscritte al registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del citato decreto legge n. 185 del 2008 ben il 94% ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Ciò dimostra che le società di nuova costituzione adempiono in modo massivo all'obbligo fissato dal richiamato articolo 16, comma 6 del decreto legge n. 185 del 2008, di iscriverne nel registro delle imprese il proprio indirizzo di PEC.

Le società che risultavano iscritte nel registro delle imprese alla data del 29 novembre 2008 e per le quali la legge stabiliva l'obbligo di comunicare agli uffici camerali il proprio indirizzo di PEC entro il termine di tre anni da quella data e cioè entro il 29 novembre 2011, erano 2.244.283: relativamente ad esse, fino ad oggi, sono state iscritti 1.363.119 indirizzi di PEC, pari al 61% del totale.

La norma sopra richiamata consente, ora, agli uffici del registro delle imprese di recuperare l'indirizzo di PEC in occasione della presentazione di una domanda di iscrizione al registro delle imprese, sospendendo la domanda fino a quando l'obbligato non ha compilato il relativo campo all'interno del modello di domanda.

A tale proposito, si ritiene che sia indispensabile che gli uffici del registro delle imprese accelerino il controllo e l'iscrizione di tutte le domande, arrivate prima del 29 novembre 2011, che contenevano la richiesta di iscrizione della casella di posta elettronica certificata.

Ciò al fine di evitare che l'ufficio competente si trovi nella condizione di sospendere una domanda di iscrizione presentata da una società per la quale, pur avendo presentato la domanda di iscrizione della propria PEC, la stessa non sia stata ancora caricata nel registro delle imprese.

Si rammenta che la società InfoCamere, alla quale è pure indirizzata la presente lettera, ha a suo tempo presentato a tutte le Camere di commercio un'offerta per il caricamento delle domande di iscrizione delle caselle di posta elettronica certificata nel registro delle imprese, al fine di aiutarle per un rapido caricamento di tutte le domande che si sono aggiunte a tutte le altre che sono continuate a pervenire agli uffici camerali in questo periodo, determinando un notevole arretrato negli uffici.

2) Nuovo sito web per la decertificazione.

Così come annunciato nella lettera a firma congiunta dell'Unioncamere e di InfoCamere del 31 gennaio 2012 protocollo n. 2090 dal giorno 30 aprile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità per il 2012), Infocamere ha reso operativo il sito web istituzionale che consente ad ogni pubblica amministrazione procedente di acquisire le informazioni necessarie alla verifica del autodichiarazioni rese dagli interessati.



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA



Il nuovo sito istituzionale, accessibile via internet all'indirizzo www.verifichepa.infocamere.it si aggiunge alla "porta applicativa" già realizzata ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, destinata a favorire l'accesso a tutte le pubbliche amministrazioni che hanno necessità di ottenere informazioni in modo massivo.

In entrambi i casi le pubbliche amministrazioni per acquisire i dati in possesso del sistema camerale devono preventivamente sottoscrivere – per via telematica – una convenzione, essa stessa disponibile sul sito istituzionale.

Tramite il sito www.verifichepa.infocamere.it sono state rese disponibili le seguenti informazioni e funzionalità:

- Ricerca imprese
- Documento di verifica Autocertificazione Imprese (pdf)
- Elenchi PEC (posta elettronica certificata)

Al 14 maggio, dopo poco più di dieci giorni dalla messa a disposizione del nuovo servizio oltre 150 Amministrazioni si sono registrate – tra le quali, l'INAIL, il Ministero dell'Interno, alcune Regioni ed ovviamente molti Comuni per lo più di piccole dimensioni.

Per supportare le pubbliche amministrazioni nell'utilizzo del nuovo servizio e per facilitarne l'adesione è stato attivato anche un servizio di Call Center tramite il quale Infocamere sta monitorando le telefonate e le esigenze poste dagli interessati.

Tutto ciò premesso, si invitano le Camere di commercio ad indirizzare le pubbliche amministrazioni che dovessero richiedere la verifica sugli stati, fatti e qualità personali dichiarati dagli utenti alle medesime amministrazioni precedenti, di utilizzare o la "porta applicativa" che risponde ai requisiti stabiliti dal C.A.D., ovvero di rivolgersi al sito istituzionale www.verifichepa.infocamere.it.

Tali servizi gratuiti sono completamente sostitutivi dei servizi finora garantiti dagli uffici camerale alle amministrazioni richiedenti.

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono distinti saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Marco Conte